



**COMUNE DI CESANO BOSCONO**

---

---

**REGOLAMENTO  
ACCESSO AGLI ATTI  
AMMINISTRATIVI**

---

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 14/06/2022

## SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| TITOLO I – Principi generali .....   | 3  |
| Articolo 1 - Oggetto .....   | 3  |
| Articolo 2 – Trasparenza .....   | 3  |
| TITOLO II – Accesso civico .....   | 3  |
| Articolo 3 – Accesso civico semplice .....   | 3  |
| Articolo 4 – Domanda di accesso semplice .....   | 3  |
| Articolo 5 – Segnalazione del RPCT .....   | 3  |
| TITOLO III – Accesso generalizzato .....   | 4  |
| Articolo 6 – Accesso civico generalizzato .....  | 4  |
| Articolo 7 – Domanda di accesso generalizzato .....                                    | 4  |
| Articolo 8 – Domande inammissibili .....   | 4  |
| Articolo 9 - Esclusioni .....  | 4  |
| Articolo 10 - Limiti a tutela di interessi pubblici .....                              | 5  |
| Articolo 11 - Limiti a tutela di interessi privati .....                               | 5  |
| Articolo 12 - Controinteressati .....  | 5  |
| Articolo 13 - Domanda accolta .....  | 6  |
| Articolo 14 - Domanda respinta .....   | 6  |
| Articolo 15 - Domanda di riesame .....   | 6  |
| Articolo 16 - Difensore civico.....  | 7  |
| Articolo 17 - Ricorsi .....  | 7  |
| Articolo 18 - Tutela dei controinteressati .....                                       | 7  |
| Articolo 19 - Monitoraggio .....   | 7  |
| Articolo 20 - Registro .....   | 7  |
| TITOLO IV – Accesso agli atti .....  | 8  |
| Articolo 21– Accesso agli atti amministrativi .....                                    | 8  |
| Articolo 22 – Responsabile del procedimento .....                                      | 8  |
| Articolo 23 – Esclusioni e limitazioni .....   | 8  |
| Articolo 24 – Domanda di accesso agli atti amministrativi .....                        | 9  |
| Articolo 25 – Controinteressati all’accesso agli .....                                 | 9  |
| Articolo 26 - Accesso informale .....  | 9  |
| Articolo 27 - Accesso formale .....  | 10 |
| Articolo 28 – Domanda accolta e modalità di accesso. ....                              | 10 |
| Articolo 29 – Domanda respinta o differita .....                                       | 11 |
| Articolo 30 – Ricerche, visione e copie per studio, uso letterario o scientifico ..... | 11 |
| Articolo 31 - Tutele e ricorsi .....   | 11 |
| TITOLO V – Norme finali .....  | 11 |
| Articolo 32 - Rinvio dinamico .....  | 11 |
| Articolo 33 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità .....                        | 11 |

## **TITOLO I – Principi generali**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'accesso civico semplice, l'accesso civico generalizzato, secondo l'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016 (di seguito "**Decreto trasparenza**") e l'accesso agli atti amministrativi secondo gli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni.

### **Articolo 2 – Trasparenza**

1. La trasparenza è l'accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dall'ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di informazioni, dati e documenti in "**Amministrazione trasparente**" e consentendo l'accesso civico e agli atti amministrativi.

## **TITOLO II – Accesso civico**

### **Articolo 3 – Accesso civico semplice**

1. Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che questo ente deve pubblicare in "**Amministrazione trasparente**" qualora sia stata omessa la pubblicazione.

### **Articolo 4 – Domanda di accesso semplice**

1. La domanda di accesso civico semplice non è motivata, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

2. La domanda, presentata in forma scritta, via mail o via PEC, è rivolta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o al direttore del settore competente.

3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali e il rilascio di copie, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o del direttore responsabile per competenza.

5. In caso di accoglimento, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sovrintende alla pubblicazione in "**Amministrazione trasparente**" delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

### **Articolo 5 – Segnalazione del RPCT**

1. Qualora la domanda di accesso civico semplice sia fondata e, quindi, evidenzi un inadempimento anche parziale di obblighi di pubblicazione, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala l'accaduto all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al sindaco e all'OIV.

## **TITOLO III – Accesso generalizzato**

### **Articolo 6 – Accesso civico generalizzato**

1. Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
2. L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

### **Articolo 7 – Domanda di accesso generalizzato**

1. La domanda di accesso civico generalizzato non è necessariamente motivata, ma identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
2. La domanda, presentata in forma scritta, via mail o via PEC, è rivolta all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. L'ufficio la inoltra, per conoscenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali e il rilascio di copie, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.

### **Articolo 8 – Domande inammissibili**

1. Non sono ammissibili domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.
2. Non sono ammissibili domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l'ente disponga.
3. Non sono nemmeno ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell'ente.
4. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'ente non ha l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'ente stesso.

### **Articolo 9 - Esclusioni**

1. L'accesso civico generalizzato è sempre *escluso* nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 241/1990.

### **Articolo 10 - Limiti a tutela di interessi pubblici**

1. L'accesso civico generalizzato è *rifiutato* se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli *interessi pubblici* inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento.

#### **Articolo 11 - Limiti a tutela di interessi privati**

1. L'accesso civico generalizzato è *rifiutato* se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti *interessi privati*:

- a) la protezione dei dati personali delle sole persone fisiche;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi privati di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento.

3. La domanda di accesso civico generalizzato è accolta oscurando i dati personali contenuti nei documenti richiesti.

#### **Articolo 12 - Controinteressati**

1. Sono controinteressati coloro che dall'accoglimento della domanda di accesso civico generalizzato possono ricevere una lesione ad uno degli interessi privati elencati all'articolo precedente.

2. Qualora siano individuati dei controinteressati, l'ufficio procedente comunica loro copia della domanda d'accesso generalizzato, con raccomandata AR o via PEC.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via PEC, alla richiesta di accesso.

4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni l'ufficio provvede comunque alla richiesta.

5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi.

#### **Articolo 13 - Domanda accolta**

1. Se la domanda di accesso generalizzato viene accolta, l'ufficio trasmette tempestivamente al richiedente i dati e i documenti.

2. Nel caso la domanda sia accolta nonostante l'opposizione di controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio comunica la decisione motivata di accoglimento agli stessi controinteressati. Successivamente, ma non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte dei controinteressati, l'ufficio trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti.

#### **Articolo 14 - Domanda respinta**

1. Se la domanda di accesso generalizzato è respinta o differita, la decisione deve essere motivata unicamente con riferimento alle cause di inammissibilità della domanda o di esclusione dell'accesso, oppure ai limiti a tutela di interessi pubblici e privati previsti dagli articoli precedenti e dal *Decreto trasparenza*.
2. L'ufficio trasmette tempestivamente e, comunque, entro il termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di decisione al richiedente e ai controinteressati.

#### **Articolo 15 - Domanda di riesame**

1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. In analogia a quanto previsto dall'art. 2 del DPR 1199/1971, la domanda di riesame deve pervenire entro 30 giorni di calendario, dalla data della notificazione o della comunicazione della decisione di diniego totale o parziale, ovvero, in caso di mancata risposta, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 7 comma 4.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide, in merito alla domanda di riesame, entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato.
4. Se l'accesso civico generalizzato è stato negato o differito per tutelare dati personali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve acquisire il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
5. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rimane sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
6. Ricevuta la comunicazione da parte del Garante viene data tempestiva comunicazione al richiedente.

#### **Articolo 16 - Difensore civico**

1. Contro la decisione dell'ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico territoriale.
2. A norma di legge, il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'ente.
3. Se l'ufficio non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.

#### **Articolo 17 - Ricorsi**

1. A norma di legge, contro la decisione dell'ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

#### **Articolo 18 - Tutela dei controinteressati**

1. I controinteressati dispongono delle stesse tutele che l'ordinamento riconosce al richiedente.

2. In caso di accoglimento della domanda di accesso, i controinteressati possono presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricorso al difensore civico, oppure ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

#### **Articolo 19 - Monitoraggio**

1. Gli uffici comunicano al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli esiti delle domande di accesso generalizzato.

2. In ogni caso, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può sempre verificare presso gli uffici l'esito delle istanze e le decisioni assunte.

#### **Articolo 20 - Registro**

1. È istituito il *“registro delle domande di accesso generalizzato”*. La gestione e l'aggiornamento del registro sono assegnate al Settore Segreteria generale.

2. Il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data.

3. Il registro è pubblicato, oscurando eventuali dati personali, e aggiornato ogni sei mesi in *“Amministrazione trasparente”*, *“Altri contenuti – accesso civico”*.

#### **Articolo 20 bis - Tariffe dell'accesso civico**

1. Qualora sia necessario scansionare documenti cartacei, produrre copie cartacee, riprodurre copie su supporti materiali, occorre fare riferimento alle tariffe per l'accesso agli atti approvate dall'Amministrazione comunale.

2. I costi della spedizione cartacea, con raccomandata AR, sono a carico del richiedente. L'invio tramite PEC (o via email) è gratuito.

3. Nel caso di richiesta di documenti in bollo o copie autentiche, al pagamento dell'imposta provvede il richiedente producendo all'ufficio tutte le marche necessarie o la comprova dell'avvenuto pagamento.

### **TITOLO IV – Accesso agli atti**

#### **Articolo 21 – Accesso agli atti amministrativi**

1. Tutti i soggetti privati, portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi hanno il diritto di prendere visione e di estrarre copia di tali documenti.

2. A norma della legge 241/1990 e successive modificazioni, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

#### **Articolo 22 – Responsabile del procedimento**

1. Responsabile del procedimento di accesso agli atti è il responsabile del settore amministrativo o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità amministrativa.

Quando la richiesta d'accesso riguarda atti relativi a procedimenti amministrativi in corso, il responsabile del procedimento è anche il responsabile dell'accesso.

#### **Articolo 23 – Esclusioni e limitazioni**

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato qualora sia sufficiente fare ricorso al differimento.

3. Deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

4. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Quando l'accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

#### **Articolo 24 – Domanda di accesso agli atti amministrativi**

1. La domanda di accesso agli atti amministrativi deve chiaramente identificare i documenti richiesti e deve essere obbligatoriamente motivata, pena l'inammissibilità.

2. Il diritto di accesso agli atti è esercitabile per i soli documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'ente. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

3. Non sono ammissibili domande di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente.

4. La domanda può essere presentata per la protocollazione agli uffici preposti o trasmessa anche per via telematica tramite posta certificata.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi con la possibilità di estrazione di copie o riproduzione fotografica tramite mezzi propri, previo l'esercizio del controllo da parte dell'Ente affinché non vengano riprodotte parti non attinenti.

6. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

7. Nel caso di rilascio di copie cartacee, scansioni, salvataggio su strumenti informatici è prevista una tariffa - a cui vanno aggiunti i costi di diritto di ricerca - stabilita con delibera dell'Amministrazione comunale. La riproduzione tramite mezzi propri è gratuita.

8. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni. In caso di ricerche particolarmente complesse, entro tale termine, è necessario inviare una comunicazione motivata all'interessato da parte del responsabile del procedimento, ovvero colui che detiene le informazioni e i documenti. In caso di silenzio, decorso il termine di trenta giorni la domanda è respinta.

#### **Articolo 25 – Controinteressati all'accesso agli atti**

1. Sono controinteressati alla domanda di accesso agli atti amministrativi tutti i soggetti, che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera c) della legge 241/1990, individuati o facilmente individuabili, dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

2. Qualora siano individuati controinteressati, l'ufficio procedente provvede a comunicare loro copia della domanda d'accesso agli atti, tramite raccomandata AR o PEC.

3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare per iscritto una motivata opposizione.
4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni, l'ufficio provvede a dare seguito alla richiesta.
5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso.

#### **Articolo 26 - Accesso informale**

1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio che detiene il documento.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento richiesto, oppure elementi che ne consentano l'individuazione, e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione del provvedimento contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea le cui modalità di rilascio e di costo seguono quelle relative all'accesso formale.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990.
5. Qualora l'ufficio, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita il richiedente a presentare domanda formale di accesso.
6. La procedura per l'accesso da parte dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) con nomina del Tribunale, è da considerarsi quale necessaria per perseguire finalità istituzionali della pubblica amministrazione. Benché la procedura di accesso agli atti debba sempre avviarsi con apposita domanda e sia soggetta ai tempi e alle modalità del presente regolamento, è esente dal pagamento dei diritti di visura e copia.

#### **Articolo 27 - Accesso formale**

1. Qualora non sia possibile accogliere la domanda in via informale, oppure sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse diretto concreto ed attuale, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'ufficio invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso agli atti formale e ne rilascia ricevuta.
2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda all'ufficio.
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, l'ufficio entro dieci giorni ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata AR o via PEC. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

#### **Articolo 28 – Domanda accolta e modalità di accesso**

1. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto.

3. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

9. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. Può inoltre riprodurli con mezzi propri, previo l'esercizio del controllo da parte dell'Ente affinché non vengano riprodotte parti non attinenti.

#### **Articolo 29 – Domanda respinta o differita**

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso agli atti formale sono motivati, con riferimento specifico alla normativa vigente e, in particolare, alle categorie di cui all'articolo 24 della legge 241/1990, e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto se è sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 241/1990, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il provvedimento che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

#### **Articolo 30 – Ricerche, visione e copie per studio, uso letterario o scientifico**

1. Agli studiosi che ne facciano richiesta è consentita la consultazione dei documenti, tranne quelli che non siano consultabili ai sensi dell'art. 3.

2. Studiosi e studenti universitari sono ammessi a effettuare ricerche, letture e richiedere copie per uso letterario e scientifico, purché indichino lo scopo dei loro studi. Le richieste potranno essere esonerate, con delibera di Giunta, in tutto o in parte dai costi di ricerca e copie.

#### **Articolo 31 - Tutele e ricorsi**

1. Interessati e controinteressati all'accesso agli atti amministrativi dispongono delle tutele previste dall'articolo 25 comma 4 della legge 241/1990.

### **TITOLO V – Norme finali**

#### **Articolo 32 - Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

#### **Articolo 33 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che normano il diritto di accesso o che siano in contrasto con il presente.

3. Il presente è pubblicato sul sito internet dell'ente, a tempo indeterminato.